

## AMBIENTE E SICUREZZA

di Mariagrazia Pellerino e Ilaria Tolio, Studio legale Pellerino

### **Infortuni sul lavoro: un'altra pronuncia che conferma la responsabilità dell'Ente anche in presenza di un risparmio di spesa esiguo.**

Con la sentenza Cass. Pen., Sez. III, Sent., (data ud. 12/07/2023) 26/09/2023, n. 39129, la Suprema Corte, in merito ai criteri oggettivi della responsabilità dell'Ente in caso di infortunio sul lavoro, ha ribadito che l'interesse ricorre quando l'autore del reato violi la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa o di tempo per la società, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e il vantaggio qualora l'autore del reato violi la normativa antinfortunistica con vantaggio per l'ente sotto forma di risparmio di spesa o di velocizzazione dell'attività o degli interventi manutentivi.

Nel caso oggetto di giudizio la società era stata ritenuta responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001 in relazione al delitto di lesioni personali colpose gravi attribuito al legale rappresentante nella sua qualità di datore di lavoro, committente dei lavori e titolare del cantiere, per aver omesso di dotare la porta scorrevole presente all'ingresso del luogo di lavoro di un sistema di sicurezza volto a impedire la fuoriuscita del cancello dalle guide, che cadeva a terra investendo e in parte schiacciando un lavoratore.

Nel motivare il ricorso per Cassazione la difesa dell'Ente evidenziava come i giudici di merito avessero ritenuto erroneamente sussistente il requisito dell'interesse o del vantaggio dell'ente posto che la società in concreto non si sarebbe giovata di alcun risparmio di spesa, né di alcun incremento di carattere economico, laddove la spesa per riparare il cancello sarebbe consistita in poche decine di Euro.

Richiamando i principi in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica già espressi in numerose pronunce, i giudici di legittimità, ancora una volta hanno evidenziato che il criterio di imputazione

oggettiva dell'interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata, dovuta a un'iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente.

Nella specie, sussisteva il criterio di imputazione oggettiva rappresentato dall'interesse avendo l'autore del reato consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente.

Il risparmio di spesa avuto di mira, seppur modesto, non poteva considerarsi irrisorio.

In particolare, i Giudici di appello hanno valorizzato il collegamento esistente tra il risparmio di spesa e il mancato rispetto delle regole cautelari, rimarcando che la violazione delle norme antinfortunistiche aveva riguardato una delle porte di accesso al cantiere e sottolineando la mancanza di segnaletica informativa e l'omissione di interventi di manutenzione, necessari da tempo e omessi per non incidere sui tempi della attività.